

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2567

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, MACERATINI, TRANTINO, TASSI,
MACALUSO, CARADONNA**

Presentata il 7 aprile 1988

**Modifica e integrazione dell'articolo 29 della legge
16 giugno 1927, n. 1766, ai fini della definizione delle
controversie sugli usi civici.**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha formalmente i caratteri di una norma processuale inserita nell'ambito delle regole di rito relative al procedimento avanti al commissario per gli usi civici, ma sostanzialmente essa tende a costituire un momento di necessario passaggio tra situazioni ormai logorate nel tempo e una nuova visione delle potestà municipali.

Giova rammentare come gli usi civici rappresentassero, nell'ambito di economie chiuse e con il potere economico accentrato nelle mani di pochi (i gestori delle oligarchie comunali), una forma di equilibrio rispetto alle esigenze degli strati più poveri della popolazione: ora, con una affermazione per certi versi paradossale, si potrebbe dire che gli usi civici fungessero come specie rudimentale di

servizio pubblico, nel senso che, affidando alla collettività, di volta in volta tenute presenti dalle norme statutarie di municipio, determinate utilizzazioni dei beni, si perveniva alla soddisfazione di bisogni di quella collettività intesa nella sua generalità e si consentiva — in forma inizialmente graziosa — una specie di contemperamento tra la forza del *dominium* e le aspettative di intere classi sociali per i bisogni più elementari di una vita estremamente dura.

Cambiate le condizioni economiche, politiche e sociali, il legislatore del 1927 ritenne opportuno e conforme allo spirito dei tempi chiudere definitivamente — « liquidare » si dice appunto — questi reliquati storici (dopo avere altrettanto opportunamente coordinato, nel 1925, il testo unico sui servizi pubblici municipali).

La prospettiva di sessant'anni fa era evidentemente quella di organismi pubblici capaci di affrontare le esigenze della nuova realtà sociale e di inserire le forze attive della produzione in questa nuova visione: importanza secondaria assumono le altre forme di partecipazione collettiva sicché si rende necessaria una rideterminazione della realtà comunale sunnominata, nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I tempi di applicazione della legge sulla liquidazione degli usi civici hanno comportato, tuttavia, taluni guasti sociali, specie perché le procedure amministrative e giurisdizionali sono state rallentate da molteplici fattori (il conflitto mondiale, la riorganizzazione dello Stato e via dicendo). Non è luogo per recriminazioni: sta di fatto che, a oltre cinquant'anni, gli usi non sono stati liquidati e gli stessi vanno ad incidere — come ipotesi storiche e meramente teoriche — su situazioni consolidate, su energie e lavori di lunghi anni: la discrasia tra liquidazione di qualcosa che non c'è e una realtà sociale che ha totalmente superato le finalità dell'uso civico non può non tenersi presente, specie in un momento di nuova meditazione sugli organismi territoriali.

In altre parole, laddove l'uso civico sia stato negletto, indipendentemente da una procedura di liquidazione, e si riscontrino obiettive esigenze di un uso personalizzato del bene, sembra conforme a principi di equità riadeguare la realtà sociale a quella giuridica. Una siffatta tendenza

era già insita nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 (articolo 9, sulle occupazioni); ma nel corso di mezzo secolo le esigenze sono mutate e la necessità di una procedura semplificata, seppure con le garanzie proprie della tutela giurisdizionale, ci sembra venire incontro ai problemi di talune zone agrarie su cui la procedura ordinaria pende ormai da tempi lontanissimi come una vera e propria spada di Damocle.

Ciò non significa, naturalmente, dare mano ad una « privatizzazione » per dir così selvaggia, tesa alla trasformazione speculativa: la presente proposta ha come obiettivo fondamentale un mantenimento delle condizioni di agibilità dei fondi alla loro destinazione naturale, al fine di evitare prevaricazioni ancora più dannose di quelle conseguenti ad un esito dell'ordinario giudizio avanti lo speciale organo giurisdizionale.

L'effetto è rifissato nella proposta attraverso un requisito sostanziale (lo aver destinato il bene conformemente ai contenuti dell'asserito uso civico) e un vincolo posto sui beni liberati dai possibili effetti della procedura.

In altre parole, il MSI-destra nazionale intende evitare una nuova e diversa demanializzazione *obliqua via* a danno del lavoro dei singoli: in questa prospettiva si pone anche un nuovo disegno delle autonomie dei comuni finalizzate come enti di programmazione dell'attività delle categorie esistenti a livello municipale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono aggiunti i seguenti:

« Le controversie di cui al precedente comma sono estinte con pronuncia che equivale a liquidazione dell'uso civico senza compenso qualora i privati ricorrenti dimostrino:

a) di aver posseduto il bene escludendo altri per oltre trenta anni, se non abbiano altro titolo, per dieci anni se provvisti di titolo di proprietà, per cinque anni se ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'articolo 1159-*bis*, del codice civile;

b) di aver destinato il bene conformemente ai contenuti dell'asserito uso civico.

In qualunque fase e stato del processo, su istanza delle parti private che intendono dimostrare quanto sopra, il giudice fissa l'udienza per l'incombente, sospendendo ogni altra attività del procedimento. Al termine dell'udienza il giudice, con ordinanza, dichiara la sussistenza degli speciali requisiti di cui al precedente comma.

Entro sessanta giorni dal deposito dell'ordinanza, le parti a favore delle quali la stessa è resa devono versare al comune in cui si trova il bene una somma pari a tante annualità di reddito dominicale rivalutato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quante sono quelle del possesso legittimante, nel massimo di trenta annualità. La prova dell'eseguito pagamento, anche tramite versamento postale, comporta l'estinzione del giudizio, dichiarato dal giudice con decreto non

impugnabile, che, a cura delle parti private, è soggetto alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari. I beni così acquisiti non possono subire, comunque, destinazione diversa da quella dimostrata, salvo le diverse disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e di attuazione ».